



TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE TERZA CIVILE

Il Tribunale di Monza, Sezione Terza Civile, composto dai magistrati

Dott.ssa Caterina Giovanetti	Presidente
Dott.ssa Patrizia Fantin	Giudice
Dott. Francesco Ambrosio	Giudice rel.

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento ex artt. 40, 44 e 84 e ss. CCII instaurato in data 9.10.2024

DA

TEKNORESTAURI S.R.L. (C.F.: 02364540134) con sede legale in Concorezzo (MB), via F. Magellano n. 6, rappresentata ed assistita dagli avv. Francesco Beccaria Balduzzi e Luigi Pizzi

Premesso che:

- con ricorso depositato in data 10.9.2024, Rivolta Ponteggi s.r.l. ha domandato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di TEKNORESTAURI S.R.L.;
- nel procedimento unitario sono intervenuti i creditori Bobadilla s.r.l., Angeloni Casa Contract s.r.l. in liquidazione e Studio Porta, i quali hanno a loro volta domandato l'apertura della liquidazione giudiziale;
- in data 9.10.2024 – ossia entro la prima udienza, fissata ai sensi dell'art. 41 CCII – TEKNORESTAURI S.R.L. ha domandato:
 - la concessione di un termine ai sensi dell'art. 44 CCII per il deposito di una proposta di concordato preventivo ovvero di una domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti ovvero di una domanda di omologazione del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione;



- la conferma delle misure protettive ai sensi degli artt. 54 e 55 CCII per un periodo non inferiore a quattro mesi;
- con decreto del 23.10.2024, il Tribunale ha fissato un termine di sessanta giorni per il deposito della domanda ai sensi dell'art. 40 CCII, nominando quale Commissario Giudiziale il dott. Ernesto Conforti;
 - con decreto del 25.10.2024, il Giudice designato dott. Francesco Ambrosio ha confermato le misure protettive per un periodo di settanta giorni, ossia fino al 20.12.2024;
 - in data 5.12.2024 la società ha depositato istanza al fine di ottenere la proroga per ulteriori sessanta giorni del termine concesso ai sensi dell'art. 44 CCII, nonché la proroga per ulteriori quattro mesi delle misure protettive, con estensione delle stesse anche a favore della sig.ra Giuliana Codazzi e del geom. Renato Bianchi, i quali hanno prestato fidejussioni in favore della società;
 - con decreto dell'11.12.2024 il Tribunale, ritenuta la sussistenza di giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi e dell'insolvenza, ha disposto la proroga del termine per un periodo di sessanta giorni ed ha altresì prorogato la durata delle misure protettive sul patrimonio sociale fino al 20.4.2025, contestualmente rigettando l'istanza di estensione delle misure protettive sul patrimonio dei sig.ri Codazzi e Bianchi;
 - in data 7.2.2025 la società ha depositato il ricorso per l'omologazione di un concordato preventivo in continuità aziendale, corredato dall'attestazione prevista dall'art. 87, comma 3, CCII, redatta dai professionisti indipendenti dott. Marco Sabatini e dott. Paolo Regolo, ed ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Chiede che l'Ill.mo Tribunale di Monza, esaminato il presente ricorso e verificata l'esistenza dei requisiti di legge, ammetta Tekno restauri S.r.l. alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 47 CCII, del pari determinando nella misura minima del 20% l'importo da versarsi ai sensi dell'art. 47, comma 2, lettera d) CCII, tenuto conto delle esigenze di cassa della continuità aziendale.
Con espressa riserva di apportare alla Proposta e al Piano ogni modificazione eventualmente ritenuta necessaria e opportuna e di depositare la documentazione integrativa eventualmente richiesta dall'intestato Tribunale ai sensi dell'art. 47, comma 4 CCII, nonché di avvalersi, all'occorrenza, degli ulteriori istituti previsti dalla legge.”;



- in data 3.3.2025 il Commissario Giudiziale, dott. Ernesto Conforti, ha depositato il proprio parere sulla proposta e sul piano concordatario;
- con decreto comunicato alla ricorrente l'8.4.2025, il Tribunale – rilevate alcune criticità ostative all'apertura del concordato preventivo – ha assegnato alla società ricorrente un termine di quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti;
- in data 22.4.2025 la società ricorrente ha apportato le integrazioni richieste dal Tribunale;
- con decreto del 30.4.2025, il Tribunale ha prorogato le misure protettive fino al 20.8.2025;
- con decreto comunicato alla ricorrente il 18.6.2025, il Tribunale – rilevata la persistenza di alcune criticità ostative all'apertura del concordato preventivo – ha concesso un ulteriore termine di quindici giorni;
- in data 3.7.2025 la società ricorrente ha apportato le integrazioni richieste dal Tribunale ed in data 7.7.2025 il Commissario Giudiziale ha depositato il proprio parere.

Rilevato che:

- la società ricorrente TEKNORESTAURI S.R.L. è stata costituita nel 1998 ed ha sempre operato nel settore edile;
- le **cause dello stato di crisi** sono principalmente riconducibili:
 - alla crisi del settore edilizio, che ha comportato una riduzione delle commesse;
 - alla declaratoria di fallimento/liquidazione giudiziale di numerosi clienti della società, con conseguente impossibilità di recuperare i crediti vantati nei loro confronti;
 - alle problematiche connesse alle agevolazioni fiscali note come “*superbonus 110%*”;
- il **valore di liquidazione**, determinato ai sensi dell'art. 87, comma 1, lett. c), CCII ammonta a complessivi € 4.257.399 e risulta così composto:
 1. titolarità di una concessione demaniale marittima con durata fino al 2036, concernente un posto barca di 12 mt., presso la Marina degli Aregai a S. Stefano (Imperia). Risulta attualmente pendente un contratto di locazione avente scadenza il 31.12.2025, con rinnovo automatico di un anno. In seguito alla richiesta di chiarimenti da parte del Tribunale, il valore della concessione



è stato stimato in € 40.000, sulla base dei prezzi riscontrabili sul mercato per analoghi posteggi barca nel medesimo luogo;

2. piena proprietà di un complesso immobiliare sito a Erba (CO), VIA Chiesa Molinari n. 2, composto da sette appartamenti e 8 box. Il valore del complesso immobiliare è stato stimato in € 953.000, come risulta dalla perizia redatta dall'ing. Ernesto Ghelfi;
3. titolarità di crediti nei confronti di clienti per complessivi € 359.026. L'importo complessivo dei crediti è stato prudenzialmente svalutato, fermo restando che la società non intende rinunciare ad alcun credito e si attiverà per la riscossione degli stessi. In particolare, la società ricorrente si riserva di instaurare un giudizio nei confronti della società Verdelago s.r.l. per il recupero di un credito di € 600.000, il quale è stato integralmente svalutato ai fini della predisposizione del piano di concordato;
4. titolarità di crediti tributari per complessivi € 1.694.579. Al riguardo la ricorrente ha precisato che l'esatto ammontare dei crediti risultante dal cassetto fiscale è pari a € 2.013.000. Ai fini della determinazione del valore di liquidazione è stato tuttavia indicato il minor importo sopra indicato in quanto:
 - i crediti derivanti dal “*superbonus 110%*” relativi alle annualità 2025 e 2026, rispettivamente per nominali € 480.445 e € 669.801, sono stati valorizzati nella misura del 73%, per complessivi € 861.580,13. In seguito alla ricezione di un'offerta irrevocabile di acquisto da parte di World Fashion Food s.r.l. è stata indetta la procedura per la ricerca di offerte concorrenti prevista dall'art. 91 CCII che si è conclusa con l'aggiudicazione dei crediti in favore della società offerente al prezzo sopra indicato;
 - i crediti derivanti dal “*superbonus 110%*” relativi all'annualità 2027, per nominali € 699.801, sono stati invece valorizzati nella misura del 100%, in quanto – come si vedrà *infra* – il piano ne prevede la compensazione con i debiti fiscali;
 - i crediti derivanti dal “*bonus facciate 90%*”, per nominali € 133.000, sono stati valorizzati al 100% in quanto – come si vedrà *infra* – il piano ne prevede la compensazione con i debiti fiscali;
5. titolarità di crediti derivanti della cessione di crediti fiscali con pagamento rateale, per complessivi € 58.407;



6. liquidità per € 40.387;
7. valore dell'azienda in esercizio, pari a € 270.000. La società ha precisato che l'azienda è costituita dal solo avviamento, dato che non sono presenti beni immateriali e che il valore dei beni materiali è stato considerato separatamente. Quanto alle modalità utilizzate per la determinazione del valore, la società ha chiarito che *“prendendo, quindi, a riferimento la marginalità dei cantieri prevista a Piano, si ottiene un valore lordo di € 400mila. Da tale valorizzazione, sulla base delle verifiche e dei rilievi svolti dagli attestatori, si è poi detratto il margine che un ipotetico acquirente inevitabilmente dovrebbe trattenere per giustificare l'operazione, non essendo chiaramente pensabile che un terzo acquisti un'azienda senza prospettive di guadagno. Al fine di tenere conto di tale margine, si è “scontato” il prezzo di un 40% (si rimanda al Doc. 16 per i calcoli di dettaglio). A tale somma si è poi aggiunto il capitale tecnico residuo, al netto degli ammortamenti, per € 30mila. Da tale conteggio emerge un valore di liquidazione dell'azienda pari a € 270mila”*;
8. importo ricavabile dal positivo esperimento dell'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore Giuliana Codazzi, pari a € 300.000;
9. importo ricavabile dal positivo esperimento delle azioni revocatorie disciplinate dall'art. 166 CCII, stimato in complessivi € 542.000, come risulta dal seguente prospetto:

Azioni revocatorie ex art. 166, comma 2 CCII, verso fornitori (20%)	€ 116.000
Azioni revocatorie ex art. 166, comma 2 CCII, verso banche (80%)	€ 254.000
Azioni revocatorie ex art. 166, comma 1 CCII, verso fornitori (50%)	€ 172.000
TOTALE	€ 542.000

- il **piano concordatario** presentato da TEKNORESTAURI S.R.L. prevede:
 - la prosecuzione dell'attività d'impresa nella forma della continuità diretta per un periodo di cinque anni;
 - la cessione della concessione demaniale relativa al posto barca e del compendio immobiliare sito nel Comune di Erba (CO);
 - la riscossione dei crediti;
 - la cessione di parte dei crediti tributari (relativi alle annualità 2025 e 2026) in favore di World Fashion Food s.r.l. per un corrispettivo pari al 73% del valore nominale (€ 1.180.000), ossia € 861.580,13;
 - l'utilizzo di altra parte dei crediti tributari in compensazione con i debiti tributari;



- il pagamento della parte di debito tributario oggetto di definizione agevolata dei ruoli alle scadenze previste. L'integrale adempimento della definizione agevolata consentirà una riduzione del passivo di natura privilegiata per circa € 205.000, con conseguente vantaggio per i creditori di rango chirografario;
 - l'apporto di finanza esterna da parte dell'amministratore Giuliana Codazzi per € 120.000.
- le **risorse generate dall'esecuzione del piano** ammontano a € 5.232.914, di cui:
 10. € 40.000 derivanti dalla cessione della concessione demaniale marittima presso la Marina degli Aregai a Santo Stefano (Imperia);
 11. € 953.000 derivanti dalla cessione del compendio immobiliare sito a Erba (CO), via Chiesa Molinari n. 2;
 12. € 359.000 derivanti dalla riscossione dei crediti nei confronti di clienti;
 13. € 1.645.377 derivanti dalla valorizzazione dei crediti tributari di cui è titolare la società, secondo le modalità sopra descritte
 14. € 58.407 derivanti dalla riscossione del corrispettivo per la cessione dei crediti tributari già avvenuta in favore delle società Green Able e RTM;
 15. € 40.387 derivanti dalla liquidità di cui dispone la società;
 16. € 2.016.717 derivanti dalla prosecuzione dell'attività d'impresa per il periodo intercorrente tra il 2025 e il 2029;
 17. € 120.000 derivanti dall'apporto di finanza esterna da parte dell'amministratore Giuliana Codazzi, condizionato all'omologazione della proposta concordataria. A garanzia di tale apporto – sospensivamente condizionato all'omologazione del concordato preventivo – l'amministratrice si è impegnata a costituire un vincolo di destinazione ai sensi dell'art. 2645-ter c.c. sull'immobile di sua proprietà sito in Cremona, via Bembo n. 23, entro sessanta giorni dall'apertura del concordato preventivo;
 - l'omologazione del concordato preventivo risulterebbe quindi **conveniente per i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria**, considerato che:
 - se da un lato soltanto in caso di apertura della liquidazione giudiziale sarebbe possibile esperire le azioni revocatorie e l'azione di responsabilità, nonché cedere l'azienda in esercizio, per un valore stimato di € 1.112.000 (di cui € 270.000 ricavabili dalla cessione dell'azienda, € 300.000



ricavabili dall'azione di responsabilità e € 542.000 ricavabili dalle azioni revocatorie);

- d'altro lato soltanto in caso di omologazione del concordato sarebbe possibile destinare ai creditori i flussi di cassa netti derivanti dalla continuità aziendale e l'apporto di finanza esterna, per un valore stimato di € 2.136.717;
- conseguentemente, l'omologazione del concordato preventivo consentirebbe il realizzo di un maggiore attivo pari a € 1.024.717;

• **l'esposizione debitoria complessiva** della società, all'esito delle rettifiche effettuate, ammonta a complessivi € 8.480.506,66 e risulta così composta:

1. € 494.267 per spese connesse alla procedura concordataria, comprensive di un fondo rischi generico per € 118.000.

Nominativo	Importo	Categoria
Spese di giustizia – Commissario Giudiziale	155.000,00 €	Spese in prededuzione
Spese di giustizia – Liquidatore Giudiziale	50.000,00 €	Spese in prededuzione
Attestatori – Dott. Sabatini e Dott. Regolo	53.820,00 €	Spese in prededuzione
Alpeggiani Avvocati Associati	48.287,00 €	Spese in prededuzione
Dott. Roberto Tofani	27.300,00 €	Spese in prededuzione
Ing. Ernesto Ghelfi	5.460,00 €	Spese in prededuzione
Studio Dexio – assistenza contabile continuativa	20.800,00 €	Spese in prededuzione
Consulente del lavoro	5.200,00 €	Spese in prededuzione
Spese pubblicitarie	10.400,00 €	Spese in prededuzione
Fondo rischi e spese ulteriori	118.000,00 €	Spese in prededuzione
Totale	494.267,00 €	

Con riferimento all'importo di € 50.000 previsto per il compenso del Liquidatore Giudiziale, la società ha precisato che – pur non ritenendo necessaria la nomina di un liquidatore, trattandosi di un concordato in continuità diretta – ha individuato il professionista dott. Michele Somaini, disponibile ad espletare tale incarico a fronte del corrispettivo sopra indicato. Con riferimento all'importo di € 118.000 previsto a titolo di fondo spese relativo ai crediti prededucibili, la società ha precisato che tale somma è stata appostata *“al fine di far fronte a eventuali sopravvenienze passive, contestazioni e/o costi imprevisi, nonché a eventuali costi di cause legali (in particolare, per recupero di alcuni crediti prudenzialmente svalutati a Piano)”*;

2. € 660.438,55 per crediti assistiti dal privilegio ipotecario;
3. € 53.051 per crediti vantati dai lavoratori dipendenti, assistiti dal privilegio generale di cui all'art. 2751-bis n. 1 c.c.;



4. 837.363,52 per crediti vantati dai professionisti, assistiti dal privilegio generale di cui all'art. 2751-*bis* n. 2 c.c.;
 5. € 603.979,39 per crediti vantati dagli artigiani, assistiti dal privilegio generale di cui all'art. 2751-*bis* n. 5 c.c.;
 6. € 86.755,96 per crediti assistiti dal privilegio di cui all'art. 9, comma 5, del d.lgs. 123/1998. Si precisa che si tratta, allo stato, di una passività soltanto potenziale in quanto le garanzie pubbliche non sono ancora state escusse;
 7. € 351.651,65 per crediti tributari e previdenziali oggetto di “*definizione agevolata*”;
 8. € 153.529 per crediti assistiti dal privilegio generale di cui all'art. 2753 c.c.;
 9. € 12.250 per crediti derivanti dai contratti di trasporto, assistiti dal privilegio speciale di cui agli artt. 2761 c.c. e 2777 u.c. c.c.;
 10. € 39.880,96 per crediti assistiti dal privilegio speciale di cui all'art. 2764 c.c.;
 11. € 653.387,53 per crediti assistiti dal privilegio generale di cui all'art. 2752, primo comma, c.c.;
 12. € 226.340,68 per crediti assistiti dal privilegio generale di cui all'art. 2752, secondo comma, c.c.;
 13. € 43.423,72 per crediti assistiti dal privilegio generale di cui all'art. 2752, terzo comma, c.c.;
 14. € 305.000 previsti per la costituzione di un fondo rischi relativo ai crediti privilegiati;
 15. € 3.251.766,45 per crediti chirografari;
 16. € 400.000 previsti per la costituzione di un fondo rischi relativo ai crediti chirografari;
 17. € 307.421,25 per crediti postergati vantati dai soci;
- la **proposta** formulata ai creditori prevede il pagamento integrale:
 - dei crediti di rango prededucibile, per € 494.267. In particolare:
 - i compensi spettanti ai professionisti che hanno assistito la società nella predisposizione del ricorso saranno pagati entro cinque giorni dall'emissione del decreto di apertura del concordato preventivo;
 - i compensi spettanti al Commissario Giudiziale ed all'eventuale Liquidatore Giudiziale che sarà nominato dal Tribunale saranno pagati entro 30 giorni dall'emissione del decreto di liquidazione;



- gli ulteriori crediti prededucibili verranno pagati entro 30 giorni dal momento in cui diverranno esigibili;
- dei crediti assistiti dal privilegio di cui all'art. 9 del d.lgs. 123/1998, per complessivi € 86.755,96, entro 180 giorni dall'omologa, a condizione che la garanzia pubblica venga effettivamente escussa;
- dei crediti tributari e previdenziali oggetto di “*definizione agevolata*” per complessivi € 351.651,65, entro il termine di scadenza di ciascuna rata;
- tali creditori privilegiati, in quanto soddisfatti in denaro ed integralmente entro 180 giorni dall'omologazione, non hanno diritto di voto;
- i restanti creditori partecipano invece alle votazioni e sono suddivisi nelle seguenti **classi**:
 - CLASSE 1: comprende i crediti assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751-bis n. 1 c.c., per complessivi € 53.051. Viene proposto il pagamento integrale entro 180 giorni dall'omologazione;
 - CLASSE 2: comprende il credito ipotecario vantato da Banca di Credito Attivo s.p.a. per complessivi € 660.438,55. Il pagamento avverrà entro il termine di esecuzione del piano, salva la corresponsione di acconti in seguito alla vendita delle varie unità immobiliari gravate dalla garanzia ipotecaria. Tenuto conto delle tempistiche di vendita dei beni ipotecati, la società ritiene di soddisfare integralmente il creditore ipotecario entro il 31.12.2027;
 - CLASSE 3: comprende i crediti assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751-bis n. 2, per complessivi € 837.363,52. Viene proposto il pagamento integrale entro il 30.9.2028;
 - CLASSE 4: comprende i crediti assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751-bis n. 5, per complessivi € 603.979,39. Viene proposto il pagamento integrale entro il 30.10.2028;
 - CLASSE 5: comprende i crediti previdenziali assistiti dal privilegio di cui all'art. 2753 c.c. non oggetto di definizione agevolata dei ruoli, per complessivi € 153.529. Viene proposto il pagamento integrale entro il 31.1.2029;
 - CLASSE 6: comprende i crediti assistiti dal privilegio speciale di cui all'art. 2761 c.c., per complessivi € 12.250. Viene proposto il pagamento integrale entro il 28.2.2029;



- CLASSE 7: comprende i crediti assistiti dal privilegio speciale di cui all'art. 2764 c.c., per complessivi € 39.880,96. Viene proposto il pagamento integrale entro il 15.3.2029;
- CLASSE 8: comprende i crediti tributari assistiti dal privilegio di cui all'art. 2752, primo comma, c.c. e non oggetto di definizione agevolata dei ruoli, per complessivi € 653.387,52. Viene proposto il pagamento integrale entro il termine ultimo del 31.3.2029, salva la compensazione con i crediti tributari che verrà operata nel 2027;
- CLASSE 9: comprende i crediti tributari assistiti dal privilegio di cui all'art. 2752, terzo comma, c.c. e non oggetto di definizione agevolata dei ruoli, per complessivi € 226.340,68. Viene proposto il pagamento integrale entro il termine ultimo del 30.6.2029, salva la compensazione con i crediti tributari che verrà operata nel 2027;
- CLASSE 10: comprende i crediti tributari assistiti dal privilegio di cui all'art. 2752, quarto comma, c.c., per complessivi € 43.423,72. Viene proposto il pagamento integrale entro il 30.9.2029;
- CLASSE 11: comprende i crediti chirografari vantati dalle “*imprese minori*” ai sensi dell'art. 85, comma 3, CCII, per complessivi € 1.885.881,94. Viene proposto il pagamento nella misura del 20%, per complessivi € 377.176, entro il 31.12.2019;
- CLASSE 12: comprende i crediti chirografari vantati dai fornitori non qualificabili come “*imprese minori*”, per complessivi € 987.691,18. Viene proposto il pagamento nella misura del 20%, per complessivi € 197.538, entro il 31.12.2029;
- CLASSE 13: comprende i crediti chirografari per sanzioni relative all'omesso o tardivo pagamento dei tributi locali, per complessivi € 12.942,60. Viene proposto il pagamento nella misura del 20%, per complessivi € 2.588,52 entro il 31.12.2029;
- CLASSE 14: comprende i crediti chirografari vantati dai creditori bancari e finanziari che non risultano assistiti da garanzie rilasciate da terzi, per complessivi € 39.990,73. Viene proposto il pagamento nella misura del 20%, per complessivi € 197.538, entro il 31.12.2029;
- CLASSE 15: comprende i crediti chirografari vantati dai creditori bancari e finanziari che risultano assistiti da garanzie rilasciate da terzi, per



complessivi € 325.260. Viene proposto il pagamento nella misura del 20%, per complessivi € 65.052, entro il 31.12.2029;

- con riguardo al **trattamento dei creditori chirografari**, la società ha precisato che *“gli attestatori, pur ritenendo fattibile il Piano come configurato dalla Società e dai suoi professionisti, hanno ritenuto tuttavia di elaborare uno scenario prudenziale, definito Scenario Sensitivity.*

In particolare, hanno simulato una significativa riduzione della marginalità sui futuri appalti, nonché prudenzialmente ridotto il valore di realizzo del cespite immobiliare.

Tale Scenario Sensitivity porta al riconoscimento a favore dei creditori chirografari di una percentuale pari al 10%, configurandosi ugualmente come maggiormente conveniente rispetto all'ipotesi dell'apertura della liquidazione giudiziale. Tenuto conto di quanto sopra, benché la Società sia assolutamente confidente circa la buona e regolare esecuzione del Piano, con la presente Proposta si è ritenuto di offrire ai creditori chirografari una percentuale di soddisfacimento ricompresa tra quanto evidenziato a Piano (20% – Scenario Piano) e quanto prudenzialmente individuato dagli attestatori nello Scenario Sensitivity (10%)” e che “le percentuali di pagamento delle classi di creditori chirografari sono state prudenzialmente stimate, tenuto conto sia dei rilevanti fondi rischi appostati, sia delle svalutazioni prudenziali compiute (in particolare sui crediti commerciali), sia infine di alcune dichiarazioni di credito di fornitori per importi anche considerevolmente superiori a quelli risultanti dalla contabilità sociale.

Si ha, quindi, ragione di ritenere concreta la possibilità di apprezzabili sopravvenienze attive nell'arco di Piano, sia per minor passivo e/o inutilizzo, anche parziale, dei fondi rischi appostati, sia per maggiori realizzi dell'attivo. In tali casi, quindi, la percentuale riconosciuta ai creditori chirografari di tutte le classi verrà proporzionalmente aumentata”.

- la proposta concordataria e le concrete modalità di soddisfacimento dei creditori possono essere meglio comprese alla luce del seguente prospetto:



Piano flussi finanziari complessivi	Imp. valutazione CP	Tipo	Media % soddisfazione	Importo CP	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totale
Realizzo	3.584.461			3.056.205	329.356	379.967	573.696	1.679.361	66.236	27.589.62	3.056.205
Liquidità al 09.10.2024				40.387	40.387						40.387
Nuovi mezzi propri dal socio Codazzi Giuliana				120.000			120.000				120.000
Cash flow da continuità aziendale periodo 09.10.2024 - 31.12.2024				37.126	37.125						37.125
Cash flow da continuità aziendale				1.979.591	406.868	450.785	1.100.155	2.171.906	558.983	544.612	1.979.591
Totale Entrate				5.233.310	406.868	450.785	1.100.155	2.171.906	558.983	544.612	5.233.309
Predeuzioni	-494.267	Predeuzioni	100,00%	-494.267			-494.267				-494.267
9 Mob. - Generale 2753 c.c. rottamazione	-96.060	Rottamazione autorizzata	100,00%	-96.060		-32.020	-32.020	-32.020			-96.060
26 Mob. - Generale 2752 c.c. 1° c. Rottamazione	-237.106	Rottamazione autorizzata	100,00%	-237.106		-79.035	-79.035	-79.035			-237.106
27 Mob. - Generale 2752 c.c. 2° comma Rottamazione	-18.454	Rottamazione autorizzata	100,00%	-18.454		-6.151	-6.151	-6.151			-18.454
5 Mob. - Generale 2751 bis n. 1 c.c.	-53.051	Classe 1	100,00%	-53.051			-53.051				-53.051
9 Immob. - Speciale 2808 c.c. e segg.	-660.439	Classe 2	100,00%	-660.439				-660.439			-660.439
6 Mob. - Generale 2751 bis n. 2 c.c.	-837.364	Classe 3	100,00%	-837.364					-837.364		-837.364
7 Mob. - Generale 2751 bis n. 5 c.c.	-603.979	Classe 4	100,00%	-603.979					-603.979		-603.979
8 Mob. riconoscimento del privilegio ex art. 9, comma 5, d.lgs. 123/1998	-86.756	Priv.ex art.9 c.5 Dlgs 123/98	100,00%	-86.756			-86.756				-86.756
9 Mob. - Generale 2753 c.c.	-153.530	Classe 5	100,00%	-153.530						-153.529.61	-153.530
21 Mob. Speciale 2781 c.c. e 2777 c.c. Ult. Com.	-12.250	Classe 6	100,00%	-12.250							-12.250
24 Mob. Speciale 2764 c.c. e 2765 c.c.	-39.881	Classe 7	100,00%	-39.881							-39.880.86
26 Mob. - Generale 2752 c.c. 1° c.	-653.388	Classe 8	100,00%	-653.388			-10.451	-551.392	-66.943	-24.601,00	-653.388
27 Mob. - Generale 2752 c.c. 2° comma	-226.341	Classe 9	100,00%	-226.341				-191.010	-35.330		-226.341
28 Mob. Generale 2752 c.c. 3° comma	-43.424	Classe 10	100,00%	-43.424							-43.423.72
Chirografario	-3.155.374	Chirografari Cl. 11-12-13-14	20,00%	-631.075							-631.074,76
Fondo privilegio	-305.000	Fondo privilegio	100,00%	-305.000		-101.667	-101.667	-101.667			-305.000
Fondo Chirografario	-400.000	Fondo chirografario	20,00%	-80.000							-80.000,00
Totale Uscite	-8.076.663			-5.232.364	0	-218.873	-863.399	-1.621.714	-1.543.617	-984.760	-5.232.364
Totale complessivo	-4.492.202			946	406.868	638.779	875.535	1.425.727	441.092	944	

considerato in diritto che:

- l'art. 47 CCII prevede che l'apertura del concordato preventivo in continuità aziendale debba essere disposta previa verifica della *“ritualità della proposta”*, fermo restando che la domanda di accesso al concordato in continuità aziendale è comunque inammissibile *“se il piano è manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali”*;
- la verifica della *“ritualità della proposta”*, quale condizione per l'apertura della procedura concorsuale, è prevista dal Codice – oltre che con riferimento al concordato preventivo in continuità aziendale – anche con riferimento al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-*sexies* CCII) e al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-*bis* CCII);
- questo Tribunale, con decreto del 17 aprile 2023, seppure con riferimento al vaglio di *“ritualità”* della proposta di concordato semplificato, ha affermato che *“il vaglio sulla ritualità della proposta debba essere volto a verificare non solo la formale sussistenza delle attestazioni nella relazione dell'esperto, ma anche l'attendibilità e la ragionevolezza di tali attestazioni, con la conseguenza che nel caso in cui queste ultime risultino del tutto prive di motivazione, ovvero siano corredate da motivazioni che non trovino riscontro nella documentazione agli atti, la proposta dovrà considerarsi irrituale”*. Tale conclusione è stata confermata dalla Corte d'Appello di Milano nel decreto reso in data 13 luglio 2023 in sede di reclamo, ove si è affermato che *“la verifica di ritualità della proposta di concordato semplificato non si sostanzia in un controllo meramente formale, ma si traduce in un controllo di legittimità focalizzato sia sul rispetto delle condizioni*



di accessibilità, sia - in considerazione delle esigenze di conservazione del patrimonio dell'impresa nell'interesse dei creditori, oltre che per ragioni di economia processuale - sulla verifica della legittimità sostanziale della proposta, intesa come conformità al modello legale, rientrando in tale controllo di legittimità sostanziale anche la verifica della completezza della relazione finale dell'esperto e della ragionevolezza delle sue conclusioni, che non possono essere né ambigue né apodittiche, ma devono saldarsi in modo chiaro e consequenziale ai dati contabili accertati, al contenuto delle specifiche soluzioni prospettate dall'impresa ai creditori, alle concrete modalità di svolgimento delle trattative, alla legittimità delle soluzioni della crisi ipotizzate”;

- questo Tribunale, con decreto del 28 febbraio 2024, si è altresì pronunciato in ordine al vaglio di ritualità della proposta del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione ed ha significativamente affermato che *“tale ultimo controllo non può essere circoscritto ad un vaglio formale della presenza dei requisiti di legge e di semplice spunta dei documenti normativamente richiesti, ma deve essere esteso alla verifica della sussistenza delle condizioni di accessibilità (esemplificando, regolarità della documentazione, legittimazione alla proposta) e della conformità al modello legale della proposta, ridondando così in un controllo di legittimità sostanziale della stessa, che ricomprende altresì l'esame della completezza dell'attestazione e della ragionevolezza delle sue conclusioni”;*
- le conclusioni cui è pervenuta la giurisprudenza di merito richiamata in relazione al vaglio di ritualità nel concordato semplificato e nel P.R.O. devono essere ritenute applicabili anche al concordato preventivo in continuità aziendale, considerata l'identità della formulazione normativa e l'assenza di ragioni che giustificano una diversa perimetrazione del sindacato del Tribunale con riferimento a tale strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;
- presupposto fondamentale per il corretto esercizio del controllo di legittimità sostanziale, pertanto, è l'individuazione degli elementi caratterizzanti il *“tipo legale”* corrispondente allo strumento di soluzione della crisi prescelto;
- ne consegue che in relazione al concordato preventivo in continuità aziendale diretta i principali elementi identificanti la fattispecie sono:
 - il rispetto del principio di universalità, caratterizzante la totalità delle procedure concorsuali, nella sua declinazione *“oggettiva”*, il che comporta che il piano debba prevedere la messa a disposizione dei



creditori di tutto il patrimonio sociale, eccezion fatta per quei beni il cui utilizzo risulta necessario per la continuità aziendale, e “*soggettiva*”, il che comporta che la proposta debba essere rivolta a tutti i creditori e debba garantire a costoro “*un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile, che può consistere anche nella prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa*” (art. 84, comma 3, CCII);

- la predisposizione di un piano avente i contenuti indicati dall'art. 87 CCII e che non sia manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali (art. 47, comma 1, lett. b, CCII). In particolare, con specifico riferimento alla continuità aziendale, è necessario che siano analiticamente indicati gli effetti sul piano finanziario, i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione economico-finanziaria (art. 87, comma 1, lett. e, CCII), nonché i costi e i ricavi attesi, il fabbisogno finanziario e le relative modalità di copertura, tenendo conto anche dei costi necessari per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente (art. 87, comma 1, lett. f), CCII);
- la corretta determinazione del valore di liquidazione, secondo i criteri indicati dall'art. 87, lett. c, CCII e la sua distribuzione nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione, come prescritto dall'art. 84, comma 6, primo periodo, CCII; per quanto concerne, invece, la distribuzione del “*valore eccedente quello di liquidazione*”, il mancato rispetto della regola della “*priorità relativa*” enunciata dall'art. 84, comma 6, secondo periodo, CCII non preclude l'apertura del concordato preventivo, dato che tale disposizione precisa che il rispetto di tale criterio distributivo assume rilievo unicamente “*ai fini del giudizio di omologazione*”;
- la suddivisione dei creditori in classi e la loro corretta formazione (art. 85 CCII);
- la coerenza della relazione del professionista indipendente alla luce dell'*iter* logico argomentativo posto alla base dell'attestazione di fattibilità del piano e della metodologia seguita nei controlli effettuati ai fini dell'attestazione di veridicità dei dati contabili esposti dalla società.



Ritenuto che:

- sussiste pregiudizialmente la giurisdizione del giudice italiano e la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, dell'art. 3, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2015/848 e dell'art. 27 CCII, atteso che dalla visura storica in atti risulta che la sede legale della società è situata in Concorezzo (MB), Comune rientrante nel circondario dell'Ufficio;
- sussiste la legittimazione della ricorrente alla proposizione di una domanda volta all'omologazione del concordato preventivo in continuità aziendale ai sensi dell'art. 84 CCII, atteso che:
 - la stessa esercita attività di impresa commerciale in quanto si occupa principalmente di “*costruzione di edifici residenziali e non residenziali*”;
 - non si tratta di un'impresa minore, essendo sufficiente rilevare che, dal bilancio relativo all'esercizio 2023, emerge un attivo patrimoniale pari a € 7.763.457;
- l'accesso allo strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è stato deciso, in via esclusiva, dagli amministratori; tale decisione risulta da verbale redatto da notaio ed è stata depositata e iscritta nel Registro delle Imprese, in conformità a quanto statuito dall'art. 120-*bis* CCII;
- la società versa quantomeno in uno stato di crisi, atteso che i flussi di cassa prospettici non risultano senz'altro idonei a far fronte integralmente alle obbligazioni gravanti sulla società nei prossimi dodici mesi;
- è stata allegata al ricorso la documentazione prevista dall'art. 39 CCII;
- il piano concordatario presenta il contenuto prescritto dall'art. 87 CCII;
- con specifico riferimento al contenuto del piano e della proposta concordataria, occorre preliminarmente svolgere le seguenti considerazioni sui profili di maggiore complessità:

1. Sulla corretta determinazione del valore di liquidazione

L'art. 87, comma 1, lett. c, CCII prevede che nel piano concordatario debba essere esplicitato “*il valore di liquidazione alla data della domanda di concordato, corrispondente al valore realizzabile, in sede di liquidazione giudiziale, dalla liquidazione dei beni e dei diritti, comprensivo dell'eventuale maggior valore economico realizzabile nella medesima sede dalla cessione dell'azienda in esercizio*”



nonché delle ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili, al netto delle spese”.

Nella predisposizione di una proposta di concordato preventivo in continuità, l'esatta determinazione del “*valore di liquidazione*” del patrimonio sociale risulta necessaria:

- per poter accertare che sia garantito ai creditori un soddisfacimento non inferiore a quello realizzabile in caso di liquidazione giudiziale, risultando altrimenti fondate le eventuali opposizioni all'omologazione proposte ai sensi dell'art. 112, comma terzo, CCII;
- per poter correttamente individuare la parte dell'attivo che dovrà essere distribuita nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione (ossia secondo la regola della cd. priorità assoluta), come prescritto dall'art. 84, comma sesto, CCII;
- per poter determinare la misura in cui è ammessa la cd. falciatura dei crediti privilegiati disciplinata dall'art. 84, comma quinto, c.p.c., considerato che tale disposizione consente la soddisfazione non integrale dei creditori privilegiati *“purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o al diritto e della quota parte delle spese generali, attestato da un professionista indipendente”.*

Ritiene il Tribunale che, all'esito delle integrazioni richieste e dei chiarimenti resi dalla società, il valore di liquidazione sia stato determinato in conformità a quanto previsto dall'art. 87, comma 1, lett. c, CCII.

In particolare, per quanto concerne il **valore dei beni** di cui è proprietaria la società:

- il valore della concessione demaniale marittima è stato condivisibilmente rideterminato in € 40.000, in conformità ai valori emergenti dalle offerte reperite sul *web* e relative a concessioni di analogo contenuto;
- il valore del compendio immobiliare sito nel Comune di Erba è stato determinato in € 935.000, in conformità alle risultanze della perizia di stima redatta dall'ing. Ernesto Ghelfi, in relazione alla quale non sono emerse criticità;
- il valore dell'azienda in esercizio è stato determinato secondo criteri che, anche alla luce delle analisi svolte dal Commissario Giudiziale, risultano condivisibili.

Per quanto concerne il **valore attribuito ai crediti** si osserva che:



- i crediti tributari sono stati correttamente valorizzati, avendo la società tenuto conto del prezzo a cui gli stessi sono già stati ceduti in favore di World Fashion Food s.r.l., Green Able e RTM, nonché del fatto che la restante parte dei crediti sarà portata in compensazione con i debiti tributari;
- la valorizzazione dei crediti verso clienti appare improntata a condivisibili criteri di prudenza, fermo restando che la società si è impegnata alla riscossione di tutti i crediti di cui è titolare e che l'eventuale maggior ricavato rispetto alle previsioni verrà destinato al soddisfacimento dei creditori nel rispetto della regola distributiva della “*priorità assoluta*”;
- con riferimento al valore da attribuire al positivo esperimento dell'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore Giuliana Codazzi, individuato in € 300.000, la società ha anzitutto precisato che la perdita del capitale sociale parrebbe essersi verificata già nell'esercizio 2020. Conseguentemente, alla luce del cd. criterio della differenza dei netti patrimoniali di cui all'art. 2486 c.c., il danno sarebbe quantificabile in € 2.000.000, da cui dovrebbero essere detratte le spese di liquidazione.

Al fine di individuare correttamente il valore di liquidazione da attribuire al positivo esperimento dell'azione di responsabilità, la società – in seguito ai rilievi formulati dal Tribunale – ha chiarito che, ferma restando l'alea inevitabilmente connessa all'esito del giudizio, in ogni caso deve tenersi conto del fatto che il patrimonio dell'amministratrice è composto prevalentemente da beni immobili, la maggior parte dei quali locata a terzi, che generano un reddito complessivo annuo di € 20.000.

Il valore di tali beni è stato stimato secondo le seguenti modalità:

- *in primis* è stata effettuata una media tra un rendimento intorno al 5-6% degli immobili ed i parametri OMI, da cui è emerso un valore stimato del compendio immobiliare pari a € 670.700;
- da tale valore è stato sottratto il residuo debito ipotecario gravante sugli immobili, pari a € 72.638;
- dal valore residuo, pari a € 598.062, sono stati dettratti i presumibili costi connessi allo svolgimento del giudizio di cognizione e delle successive procedure esecutive immobiliari, nonché una riduzione forfettaria del 25% sul valore di mercato dei beni connessa al fatto che gli stessi verrebbero venduti non nel libero mercato ma nell'ambito delle procedure



esecutive. Di seguito si riporta il prospetto elaborato dalla società contenente il dettaglio analitico dei costi:

Immobile	Canone di locazione (ipotesi 5%)	Valore stimato su canone locatizio	Valori OMI	Valore medio
Cremona - Via Bembo	5.760,00 €	115.200,00 €	177.000,00 €	146.100,00 €
Oggiono - Via Paolo VI	5.280,00 €	105.600,00 €	92.400,00 €	99.000,00 €
Cremona - Via Filizi - Sig. Albino	4.560,00 €	91.200,00 €	53.300,00 €	72.250,00 €
Cremona - Via Filizi - Sig.ra Balestrieri Albino	4.800,00 €	96.000,00 €	53.300,00 €	74.650,00 €
Lanzada	- €	- €	94.550,00 €	94.550,00 €
Casa di abitazione Olgiate Molgora (proprietà per 1/2)		- €	184.150,00 €	184.150,00 €
Valore Lordo				670.700,00 €
Mutui residui				- 72.638,00 €
Valore al netto dei mutui				598.062,00 €
Spese legali I grado (netto IVA)				- 48.000,00 €
Spese legali grado di appello (netto IVA)				- 40.000,00 €
Spese consuntive azione di responsabilità				- 15.000,00 €
Spese legali di esecuzione (netto IVA)				- 5.000,00 €
Altre spese di esecuzione (CTU, custode, costi di pubblicità ecc.)				- 20.000,00 €
Valore residuo netto spese				470.062,00 €
Riduzione forfettaria 25%				- 167.675,00 €
Valore di liquidazione				302.387,00 €

Ritiene il Tribunale che, alla luce dei chiarimenti resi, debba allo stato ritenersi condivisibile la determinazione del valore di liquidazione in €300.000 fatti salvi gli ulteriori accertamenti che saranno svolti in seguito al deposito della relazione del Commissario Giudiziale prevista ai sensi dell'art. 105 CCII;

- con riferimento al valore da attribuire al positivo esperimento delle azioni revocatorie, ritiene il Tribunale che allo stato – e fatti salvi anche in questo caso gli ulteriori accertamenti che saranno svolti dal Commissario Giudiziale – appaia condivisibile la determinazione di tale valore in complessivi € 542.000.

Si osserva, in particolare, che risulta condivisibile l'individuazione del valore di liquidazione in misura pari al 20% del totale dei pagamenti astrattamente revocabili ai sensi dell'art. 166, comma 2, CCII (per un totale di € 116.000 a fronte di pagamenti effettuati nel “*periodo sospetto*” per € 580.699).

La ricorrente ha infatti chiarito che all'interno di tale categoria rientra un pagamento di € 300.000 nei confronti di Deda V s.r.l., in relazione al quale l'esercizio dell'azione revocatoria sarebbe connotato da una rilevante *alea* in ragione della difficoltà di dimostrare la *scientia decoctionis* in capo all'*accipiens*, atteso che il pagamento era avvenuto con un ritardo di soli sette giorni ed in conformità con le previsioni contrattuali.

2. Sulla distribuzione del valore di liquidazione

Il valore di liquidazione risulta distribuito in conformità alla regola della “*priorità assoluta*” delineata dall'art. 84, comma sesto, primo periodo, CCII.

Si osserva, in particolare, che la regola della “*priorità assoluta*” risulta rispettata anche sotto il profilo temporale, in quanto dal cronoprogramma dei pagamenti



emerge che i creditori privilegiati di rango inferiore vengono soddisfatti, anche temporalmente, soltanto dopo che i creditori di rango superiore siano stati integralmente soddisfatti.

Occorre tuttavia svolgere una annotazione al riguardo con riferimento alla previsione di pagamento in favore del “*fondo rischi*” relativo al Mediocredito Centrale.

Deve premettersi anzitutto che – con riferimento ai crediti assistiti da garanzia pubblica che non sia ancora stata escussa – il piano concordatario deve prevedere:

- un fondo rischi concernente la quota di credito assistita da garanzia pubblica, entro i limiti della previsione del soddisfacimento del credito, come previsto dall’art. 87, lett. p-*bis*, CCII;
- la contestuale collocazione dell’intero credito all’interno della classe chirografaria destinata ai creditori assistiti da garanzie di terzi.

Qualora, nel periodo intercorrente tra l’apertura della procedura e lo svolgimento delle operazioni di voto, dovesse verificarsi l’escussione della garanzia, la proposta di concordato potrà essere modificata ai sensi dell’art. 105, comma 4, CCII mediante l’espunzione dalla classe chirografaria della parte di credito in relazione alla quale è stata escussa la garanzia pubblica e conseguente attribuzione del diritto di voto al Mediocredito Centrale (salvo che non sia previsto il pagamento integrale entro 180 giorni ai sensi dell’art. 109, comma quinto, CCII).

Qualora, invece, al momento del voto la garanzia pubblica non sia ancora stata escussa, il creditore chirografario voterà per il 100% del proprio credito.

Tanto premesso, osserva il Tribunale che il piano risulta allo stato conforme alla disciplina descritta, in quanto la società ha apportato un fondo rischi avente ad oggetto l’intero debito garantito ed ha altresì collocato l’intero debito chirografario attualmente vantato dalla Banca Popolare di Sondrio all’interno della classe 15 (dovendo considerarsi un mero refuso l’omessa indicazione di tale credito in occasione della seconda integrazione, avendo la società già provveduto in tal senso nell’ambito della prima integrazione).

La conformità del piano alla disciplina descritta verrebbe tuttavia meno in caso di escussione della garanzia pubblica.



In particolare, il contrasto con la disciplina è rappresentato dalla previsione di pagamento del Mediocredito Centrale entro 180 giorni dall'omologa.

Detta previsione, infatti, si pone in contrasto con la regola distributiva della “*priorità assoluta*” sotto il profilo temporale, atteso che in relazione ai creditori privilegiati di rango superiore (in particolare, quelli assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751-*bis* nn. 1, 2 e 5 c.c.) è previsto il soddisfacimento oltre 180 giorni dall'omologa.

Conseguentemente, in caso di escussione della garanzia, il piano dovrebbe essere modificato mediante la previsione del pagamento in favore del Mediocredito Centrale solo dopo che siano stati integralmente soddisfatti i creditori privilegiati di rango superiore, e con la precisazione che – qualora l'escussione avvenga prima del voto – il Mediocredito Centrale dovrà essere altresì collocato in una autonoma classe votante, non essendo possibile per le ragioni sopra esposte prevederne il pagamento integrale entro 180 giorni dall'omologa, come richiesto dall'art. 109, comma 5, CCII.

3. Sul pagamento dei crediti prededucibili dei professionisti entro cinque giorni dall'apertura del concordato preventivo

La proposta concordataria prevede che i crediti prededucibili vantati dai professionisti vengano pagati entro cinque giorni dall'apertura del concordato preventivo.

Ritiene il Tribunale che tale previsione sia conforme alla disciplina sui pagamenti dei debiti prima dell'omologazione del concordato, atteso che ai sensi dell'art. 98 CCII “*i crediti prededucibili sono soddisfatti durante la procedura alla scadenza prevista dalla legge o dal contratto*” e che, ai sensi dell'art. 6, lett. c, CCII, l'apertura del concordato attribuisce natura prededucibile a tali crediti.

4. Sui criteri di formazione delle classi

L'art. 85 CCII – rubricato “*suddivisione dei creditori in classi*” – prevede che nel concordato in continuità aziendale la suddivisione dei creditori in classi è in ogni caso obbligatoria.

Alla luce della definizione della definizione contenuta nell'art. 2, comma 1, lett. r), CCII, per “*classe di creditori*” si intende “*un insieme di creditori che hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei*”.



Il Codice della Crisi e dell'Insolvenza, al pari della legge fallimentare, non chiarisce espressamente cosa si intenda per “*posizione giuridica*” e per “*interessi economici*”, la cui omogeneità costituisce presupposto per la corretta formazione delle classi.

Tali concetti sono stati tuttavia definiti dalla giurisprudenza di legittimità, che con orientamento consolidato ha affermato che “*l'omogeneità delle posizioni giuridiche, quale criterio volto a garantire sul piano formale le posizioni più o meno avanzate delle aspettative di soddisfo, riguarda la natura oggettiva del credito e concerne le qualità intrinseche delle pretese creditorie, tenendo conto dei loro tratti giuridici caratterizzanti, del carattere chirografario o privilegiato, della eventuale esistenza di contestazioni nella misura o nella qualità del credito, della presenza di un eventuale titolo esecutivo provvisorio. L'omogeneità degli interessi economici, essendo un criterio volto a garantire sul piano sostanziale la par condicio, ha riguardo alla fonte e alla tipologia socio-economica del credito (banche, fornitori, lavoratori dipendenti, ecc.) e al peculiare tornaconto vantato dal suo titolare (in ragione ad esempio dell'entità del credito rispetto all'indebitamento complessivo, della presenza di coobbligati o dell'eventuale interesse a proseguire il rapporto con l'imprenditore in crisi), al fine di garantire secondo canoni di ragionevolezza una maggiore adeguatezza distributiva in presenza di condizioni di omogeneità di posizione. Ne sovviene che i criteri in parola, distinti e concorrenti, debbono essere congiuntamente esaminati per verificare l'omogeneità dei crediti raggruppati, ove l'imprenditore intenda prevedere una suddivisione in classi; tale omogeneità non può però essere predicata in termini di assoluta identità o coincidenza (dato che, ove così fosse, sarebbe possibile formare classi soltanto in presenza di crediti con caratteristiche del tutto uguali), ma consiste invece nella concorrenza di tratti principali comuni di importanza preponderante che rendano di secondario rilievo gli elementi differenzianti e giustifichino secondo criteri di ragionevolezza (o meritevolezza, ex art. 1322 c.c.) una comune sorte soddisfattiva delle posizioni riunite all'interno della medesima classe” (Cass. Civ. 9378/2018).*

Nel concordato in continuità aziendale la formazione di specifiche classi è necessaria con riferimento:

- ai creditori titolari di crediti tributari o previdenziali dei quali non sia previsto l'integrale pagamento;
- ai creditori titolari di garanzie prestate da terzi;



- ai creditori che vengono soddisfatti anche in parte con utilità diverse dal denaro;
- ai creditori proponenti il concordato e alle parti ad essi correlati;
- ai creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, interessati dalla ristrutturazione perché non ricorrono le condizioni di cui all'art. 109, comma 5, CCII;
- alle imprese titolari di crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi che non hanno superato, nell'ultimo esercizio, almeno due dei seguenti requisiti: un attivo fino a euro cinque milioni, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni fino a euro dieci milioni e un numero medio di dipendenti pari a cinquanta.

La proposta concordataria risulta formulata nel rispetto dei criteri di formazione delle classi, atteso che i creditori privilegiati non soddisfatti integralmente entro 180 giorni dall'omologa sono stati collocati in classi separate per ciascun grado di privilegio e che sono state formate autonome classi relative ai crediti vantati dalle “*imprese minori*” ed ai crediti assistiti da garanzie di terzi.

5. Sulla determinazione delle spese di procedura

L'art. 47, comma 2, lett. b), CCII prevede che il Tribunale, nel decreto di apertura del concordato preventivo “*fissa il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale il debitore deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma, ulteriore rispetto a quella versata ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera d), pari al 50 per cento delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura ovvero la diversa minor somma, non inferiore al 20 per cento di tali spese, che sia determinata dal tribunale*”.

Ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, non sia necessario il versamento, da parte della società, di un ulteriore importo per le spese di procedura, atteso che sul conto corrente della procedura è stato già versato l'importo di € 86.158 a titolo di acconto sul prezzo per la cessione dei crediti fiscali da parte di World Fashion Food s.r.l., il quale risulta sufficiente alla luce dei criteri delineati dall'art. 47, comma 2, lett. b), CCII.

Ritenuto conclusivamente che la proposta concordataria abbia **superato positivamente il vaglio sulla ritualità** della stessa demandato al Tribunale dall'art. 47, comma 1, lett. b), CCII, considerato che:



- il piano di concordato presenta il contenuto prescritto dall'art. 87 CCII;
- nella proposta sono indicate le ragioni per cui la proposta concordataria è preferibile rispetto alla liquidazione giudiziale, il che consente la formazione di un consenso informato in capo ai creditori in ordine alla convenienza della proposta;
- la relazione dei professionisti indipendenti, dott. Marco Sabatini e dott. Paolo Regolo, anche alla luce delle integrazioni effettuate, appare allo stato sufficientemente analitica, esaustiva e coerente.

P.Q.M.

Visti gli artt. 47 e 84 e ss. CCII;

DICHIARA APERTA la procedura di concordato preventivo nei confronti di **TEKNORESTAURI S.R.L.** (C.F.: 02364540134);

1) **NOMINA** Giudice Delegato il dott. Francesco Ambrosio;

2) **CONFERMA** il Commissario Giudiziale dott. Ernesto Conforti;

3) **STABILISCE**, tenuto conto tenuto conto del numero dei creditori e dell'entità del passivo, il giorno 1.12.2025 ed il giorno 15.12.2025 quali date rispettivamente iniziali e finali per l'espressione del voto dei creditori da far pervenire mediante posta elettronica certificata al Commissario Giudiziale;

5) **CONFERMA** l'obbligo del debitore di presentare il giorno 10 di ogni mese un rendiconto delle entrate e delle uscite, nonché una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;

6) **DISPONE** che il Commissario Giudiziale provveda:

I. agli adempimenti di cui agli artt. 103 e 104 CCII, procedendo alle comunicazioni di cui all'art. 104, comma 2, CCII ed agli avvertimenti ivi previsti entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento; tra gli avvisi che l'organo commissariale è tenuto a dare ai creditori andrà inserito anche l'avvertimento che il voto tramite rappresentante sarà ritenuto valido solo se la relativa procura sia trasmessa contestualmente all'espressione di voto;

II. a quanto prescritto dall'art. 105 comma 1, 2 e 3 CCII e, quindi, a depositare nel fascicolo telematico la relazione particolareggiata almeno 45 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori. Copia della relazione è trasmessa al Pubblico Ministero;

III. a illustrare almeno 15 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, ai sensi dell'art. 107 comma 3 CCII, la sua relazione e la proposta definitiva nonché, ai sensi



dell'art. 105 comma 5 CCII, le eventuali informazioni aggiuntive o sopravvenute (es. andamento della continuità e rispetto degli assunti del piano) che i creditori devono conoscere ai fini del voto, con comunicazione inviata ai creditori, al debitore e a tutti gli interessati e da depositare nella cancelleria del Giudice Delegato. Alla relazione dovrà essere allegato, ai soli fini della votazione, l'elenco dei creditori legittimati al voto con indicazione dell'ammontare per cui sono ammessi;

IV. ad avvisare i creditori – con la comunicazione di cui all'art. 104, comma 2 - che, ai sensi dell'art. 107 comma 4, CCII almeno 10 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, il debitore, i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso e i creditori possono formulare osservazioni e contestazioni sui crediti da ammettersi al voto a mezzo posta elettronica certificata indirizzata al commissario giudiziale. Il debitore ha facoltà di rispondere e contestare a sua volta i crediti, fornendo al giudice gli opportuni chiarimenti;

V. a comunicare ex art. 107, comma 5, CCII ai creditori, al debitore ed agli altri interessati le osservazioni e contestazioni pervenute, informando il Giudice Delegato con nota alla quale allegare le osservazioni medesime e un proprio succinto parere sulle osservazioni e contestazioni, eventualmente depositando l'elenco modificato dei creditori legittimati al voto con indicazione dell'ammontare per cui sono ammessi;

VI. a depositare ex art. 107, comma 6, CCII la Relazione definitiva nel fascicolo telematico e comunicarla ai creditori, al debitore e agli interessati almeno 7 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto;

VII. a redigere, all'esito della votazione, ai sensi dell'art. 110 CCII apposita relazione in cui siano inseriti: i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti; i creditori che non hanno esercitato il voto e l'ammontare dei loro crediti. Alla relazione è allegata, su supporto informatico, la documentazione relativa all'espressione dei voti. La relazione deve essere depositata nel fascicolo telematico il giorno successivo alla chiusura delle operazioni di voto;

VIII. a depositare entro 10 giorni dall'esito delle votazioni la segnalazione se il debitore abbia chiesto, all'esito del voto, l'omologa ai sensi dell'art. 112 comma 2 CCII.

Si comunichi alla Ricorrente, al Commissario Giudiziale ed al Pubblico Ministero.



Così deciso in Monza, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile in data
16 luglio 2025.

Il Giudice Estensore
dott. Francesco Ambrosio

Il Presidente
dott.ssa Caterina Giovanetti

Depositato il 30/07/2025

